

Roma, 21 marzo 2024
Prot. 23/2024

Ai condifesa

Oggetto: Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 - Metodologia dei Valori Standard per la verifica del valore della produzione storica e dei valori massimi assicurabili o proteggibili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno Unionale

Con riferimento al "Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 - Metodologia dei Valori Standard per la verifica del valore della produzione storica e dei valori massimi assicurabili o proteggibili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno Unionale", approvato in giornata odierna, ed in particolare con riferimento alle indispensabili indicazioni necessarie per la messa in copertura urgente delle produzioni esposte a rischio di abbassamenti termici, si evidenzia che lo standard value rappresenta un criterio di controllo, non un elemento per il calcolo dei valori assicurabili ammissibili a contributo. Nell'ambito del PSP 2023-2027, i valori annuali che sottendono al calcolo del valore della produzione storica dichiarato nel PGIR, anche in caso di valore medio inferiore al Valore Standard di riferimento, potranno essere oggetto di controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria delle relative domande di sostegno/pagamento.

Il PGRA24 approvato in giornata odierna allegato alla presente stabilisce che:

- Gli Standard Value saranno calcolati con il medesimo criterio del 2023 con riduzione lineare del 20%, sono in fase di consultazione alle Regioni e Province Autonome;
- Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua;
- Non prevede la possibilità di presentare documentazione giustificativa in caso di supero dello Standard Value.

Si riporta di seguito quanto dettato dall'art. 7 del PGRA24 (*Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili*) ai commi:

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcase, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.
2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua.

L'applicazione e il rispetto del combinato disposto normativo determina che:

- È possibile ammettere a contribuzione pubblica esclusivamente i valori assicurati coerenti con il valore della produzione storica dell'agricoltore, inteso come prodotto tra resa e prezzo, ottenuto come media del valore della produzione dell'agricoltore negli ultimi tre anni o degli ultimi cinque anni escludendo le annualità con il valore più alto e più basso;

- Il valore storico dichiarato dall'agricoltore sotto la sua responsabilità deve essere riportato nel PGIR. Tale valore sarà per tutte le posizioni verificato, ai fini del contributo, attraverso il Valore Standard di riferimento, ovvero con documentazione aziendale probante (nel caso la posizione sia oggetto di controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria a prescindere che tale valore sia inferiore o superiore allo S.V.

- Dal punto di vista assicurativo è quindi possibile:

1. Assicurare l'effettivo attuale valore reale delle produzioni oggetto di copertura, qualora tale valore sia superiore al valore della produzione ordinaria storica aziendale, riteniamo che il valore eccedente il valore delle produzioni sia necessario gestirlo con uno specifico certificato non agevolato con l'applicazione dell'imposta ordinaria 2,50%.

2. Nel caso in cui il valore della produzione ordinaria sia superiore allo S.V., tale valore indicato nel PGIR riteniamo possa essere integralmente assicurato e ricompreso nel certificato agevolato, l'eccedenza di valore rispetto allo S.V., determinerà una riduzione proporzionale del contributo.

3. Nel caso in cui il valore della produzione ordinaria sia inferiore allo S.V., è consentito ammettere esclusivamente a contributo tale valore ridotto, non configurandosi lo S.V. elemento di determinazione del valore agevolabile, ma esclusivamente un indicatore di controllo. Qualora il controllo a campione confermi la non giustificabilità del valore delle produzioni assicurate, la riduzione della spesa ammissibile a contributo sarà determinata con riferimento alle regole degli aiuti comunitari, con possibile applicazione di criteri penalizzanti e non la semplice riduzione proporzionale.

Nel documento sono riscontrabili le modifiche rispetto ai PGRA delle annate precedenti, già oggetto di confronto, e finalizzate alla razionalizzazione della spesa: nuovi criteri per definizione degli standard value, nuovo criterio di calcolo dei parametri contributivi (rapporto del valore dei premi complessivi e il valore complessivamente assicurato nel quinquennio), distintività delle produzioni dotate di sistema di difesa attiva antigrandine ed antibrina e delle produzioni protette tunnel e sere, introduzione monorischio grandine esclusivamente per nuovi CUAA e superfici, aumentati 5 punti livello protezione AgriCat, facilitazione della richiesta autorizzativa per polizze index, eliminazione condizione salvaguardia e nuovi limiti tassi ammissibili a contributo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Andrea Berti

